



Mercoledì 30/10/2024

Bonus installazione impianti a GPL e metano sui veicoli M1: pronto il codice tributo per la compensazione

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.

In particolare, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all'installatore l'importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell'impianto mediante compensazione con il prezzo, recuperando tale importo come credito di imposta, utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con Risoluzione n. 52/E del 25 ottobre l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del contributo, ha istituito il codice tributo "7071" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta" articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo "7071" è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Con la stessa Risoluzione l'Agenzia Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti, ha inoltre provveduto a ridenominare il precedente codice tributo "6903" come segue:

- "6903" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2" "Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta" articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>